



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Decreto n. 298

Roma, 01/09/2026

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE PER IL *PROCUREMENT*

PREMESSO

che:

- con foglio prot. n. M_D A787425 REG2025 0008710 08/10/2025 il CoFS ha dato mandato a questo Ufficio Generale, di procedere con le attività tecnico amministrative finalizzate alla stipula di un A.Q. quadriennale (con contratti derivati) per l'acquisizione fino a un massimo di nr. 15 Shelter ISO 1C adibiti a riservetta/stoccaggio munizioni mediante procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare in modalità ASP (Application Service Provider) sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
- con la Decisione a contrarre n. 1194 del 05/06/2026 è stato individuato il Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella persona del Ten.Col. Luigi GISSI;
- con determinazione n. 1195 del 05/06/2026 è stata indetta la procedura di gara in oggetto, per un importo complessivo massimo di € 2.008.630,00 + IVA ove dovuta;
- la documentazione di gara è stata pubblicata in data 13/07/2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del 17/08/2026;
- a seguito di richieste da parte di Operatori Economici interessati alla procedura, presentate nell'apposita sezione "Richieste chiarimenti" del portale acquistinrete.it e, in considerazione del periodo dell'anno coincidente con le chiusure estive, si è provveduto a prorogare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 04/09/2026;
- l'art. 1 della scheda tecnica "condizioni tecniche e norme di collaudo per l'approvvigionamento di shelter ISO 1C adibiti a riservetta/stoccaggio munizioni" annessa al disciplinare di gara prevede, tra i requisiti che "lo Shelter deve poter essere utilizzato per lo stoccaggio di materiale detonante, solo se opportunamente messo a dimora in osservanza alle norme in materia (TULPS e/o STANAG)";
- nell'ambito della procedura di gara, uno degli operatori economici interessati ha chiesto di conoscere "in quale *folder* allegare la necessaria/inderogabile autorizzazione prefettizia (ex art 28 TULPS) per la fornitura in oggetto completa di relativa categoria e classe specifica del prodotto richiesto, in capo all'operatore economico, poiché erroneamente non richiesto /indicato nella documentazione di gara";
- dall'esame del quesito e degli elementi in esso rappresentati, è emersa la necessità di svolgere un ulteriore approfondimento con il Comando committente in ordine alla necessità del possesso dell'autorizzazione prefettizia precedentemente citata (lettera M_D A0D32CC REG2026 0105111 del 04/08/2026);

CONSIDERATO che:

- in sede di riscontro (lett. M_D A787425 REG2026 0007006 del 13/08/2026) il Comando interpellato oltre a rispondere al quesito formulato ha introdotto un elemento non menzionato nella documentazione di gara rappresentando che:
“Si ritiene invece necessaria, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs 66/2010 l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese (R.N.I.) istituito presso il Ministero della Difesa/DNA) in quanto:
 - *solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale d’armamento (comma 2);*
 - *l’iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n.110 (comma 3).”;*
- quanto riportato al precedente alinea, lungi dall’essere un mero chiarimento, rappresenta una modifica sostanziale dei requisiti di partecipazione contemplati nel mandato ricevuto precludendo la partecipazione ad alcuni operatori economici;
- si è ritenuto necessario acquisire uno specifico parere del Committente, quale soggetto titolare delle esigenze funzionali e tecniche sottese alla definizione del requisito, al fine di accertare se le previsioni contenute nella *lex specialis* risultassero effettivamente rispondenti al dettato normativo e proporzionate rispetto alle esigenze dell’affidamento;

VISTO

l’atto di sospensione della procedura n. 1855 del 14/08/2026, redatto da questo U.G. – CRA al fine di:

- avviare l’istruttoria in ordine alla formulazione della documentazione di gara relativa alla procedura avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro quadriennale (con contratti derivati) per l’acquisizione fino a un massimo di nr. 15 Shelter ISO 1C adibiti a riserva/stoccaggio munizioni, CIG BC57264521;
- chiedere al CoFS di esprimere il proprio parere in ordine alla sussistenza del requisito di cui all’art. 44 del D. Lgs 66/2010 l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese (R.N.I.) istituito presso il Ministero della Difesa/DNA al fine della partecipazione alla procedura in oggetto come sembrerebbe evincersi dal riscontro pervenuto;

TENUTO CONTO del riscontro del CoFS (prot. M_D A7874225 REG2026 0007129 del 19/08/2026) nel quale si evince che, data la natura della fornitura, si ritiene necessaria l’iscrizione delle ditte al registro Nazionale delle Imprese, istituito presso il Ministero della Difesa/DNA, al fine della partecipazione delle stesse alla procedura in titolo;

CONSIDERATO che il requisito sopra indicato non assume carattere meramente documentale o formale, bensì costituisce un requisito sostanziale rilevante ai fini della partecipazione e/o della selezione dell’operatore economico, ne consegue che lo stesso, avrebbe dovuto essere espressamente previsto negli atti di gara sin dall’indizione della procedura, in modo da consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere preventivamente e con chiarezza le condizioni di partecipazione alla gara e di assumere, sulla base delle medesime, le proprie determinazioni circa la partecipazione;

RILEVATO che l’omessa previsione del predetto requisito determina un vizio della *lex specialis* suscettibile di incidere sulla legittimità dell’intera procedura, in quanto l’introduzione del requisito in un momento successivo all’indizione della gara

comporterebbe una modifica sostanziale delle condizioni originarie di partecipazione e/o di selezione del contraente;

RILEVATO

che tale modifica non potrebbe essere qualificata quale mera rettifica di un errore materiale, trattandosi dell'introduzione di un elemento sostanziale idoneo ad incidere sulla platea degli operatori economici ammessi alla procedura e, conseguentemente, sull'assetto concorrenziale della gara e che l'eventuale introduzione postuma del requisito determinerebbe, inoltre, una violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e imparzialità, in quanto gli operatori economici hanno partecipato alla procedura facendo legittimo affidamento sulle condizioni di gara originariamente pubblicate;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che l'attività amministrativa è retta, tra gli altri, dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, mentre l'art. 21-octies della medesima legge disciplina l'annullabilità del provvedimento amministrativo;
- l'omessa previsione, negli atti di gara, di un requisito sostanziale ritenuto necessario per la corretta selezione del contraente configura una violazione delle disposizioni che disciplinano i requisiti di partecipazione e la formazione della *lex specialis*, nonché dei principi che governano lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- sussistono pertanto i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il quale consente all'amministrazione di annullare d'ufficio il provvedimento illegittimo, in presenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

RITENUTO

che:

- nel caso di specie, l'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento della procedura è individuabile nella necessità di garantire che l'affidamento avvenga nel pieno rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, evitando che una procedura affetta da un vizio sostanziale possa condurre all'individuazione di un contraente sulla base di condizioni di gara incomplete e non conformi alle effettive esigenze dell'amministrazione;
- la prosecuzione della procedura sulla base degli atti di gara attualmente vigenti non consentirebbe di assicurare una selezione del contraente conforme alle disposizioni normative applicabili, mentre l'introduzione del requisito nel corso della procedura determinerebbe un'alterazione sostanziale della *lex specialis* e delle condizioni alle quali gli operatori economici sono stati posti nella condizione di partecipare;
- l'interesse pubblico alla riedizione di una procedura correttamente impostata e conforme alla normativa vigente risulta pertanto prevalente rispetto all'interesse degli operatori economici alla conservazione degli atti della procedura, tenuto altresì conto della natura e della gravità del vizio riscontrato;
- il vizio riscontrato non risulta suscettibile di essere sanato mediante una semplice rettifica o integrazione degli atti di gara senza incidere sostanzialmente sulle condizioni di partecipazione e selezione, sicché l'unica soluzione idonea a ripristinare la piena legittimità dell'azione amministrativa consiste nell'annullamento della procedura di gara e nella successiva riedizione della procedura sulla base di una *lex specialis* correttamente predisposta;

RILEVATO

che:

- alla data del presente provvedimento risulta essere stata presentata n. 1 offerta;
- i termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti per cui le offerte non sono ancora state aperte;

VISTI

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- gli ulteriori atti della procedura;

D E C R E T A

per tutto quanto sopra richiamato, ai sensi articolo 21-octies e 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'annullamento d'ufficio della procedura di gara indetta con determinazione n. 1194 del 05/06/2026.

Di dare atto che l'annullamento è disposto in ragione dell'interesse pubblico concreto e attuale alla riedizione della procedura nel rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.

Di dare atto che, per effetto dell'annullamento, la procedura potrà essere eventualmente riedita previa predisposizione di una nuova *lex specialis*, nella quale il requisito sopra indicato sia espressamente disciplinato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Di disporre le comunicazioni e le pubblicazioni conseguenti al presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e viene emesso in unico originale.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
PER IL *PROCUREMENT*
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

P.P.V.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ten. Col. com. s.SM. Luigi GISSI

P.P.V.
IL CAPO UFFICIO CONTRATTI f.f.
Ten. Col. com. s.SM Walter MITOLA PETRUZZELLI

Documento firmato in originale agli atti di questo Ufficio.